



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 31/01/2017  
nr. 0000661  
Classifica I.6.4. Fasc. 69 - 2012  
01-00-00



- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Marco Tedde  
On. Pietro Pittalis  
On. Oscar Cherchi  
On. Giuseppe Fasolino  
On. Alberto Randazzo  
On. Edoardo Tocco  
On. Alessandra Zedda  
Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Ufficio di Presidenza

**Oggetto:** Interrogazione n.955/A circa l'estensione ai Confidi che non hanno sede in Sardegna, ma che s'impegnano ad istituirla nel termine di 60 giorni dall'assegnazione dei contributi erogati ai sensi della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, della possibilità di partecipare al bando per l'assegnazione delle risorse del Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi relative al 2015 e al 2016, con palese la violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2015.  
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.194 del 23 gennaio 2017 dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

Con i migliori saluti.



Il Vice Presidente

Raffaele Paci

S.A.  
B

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 23/01/2017  
nr. 0000412  
Classifica I.G.4.Fase. 59 - 2012  
01-00-00



1.6.6.1

- nota

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÉDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

307  
165

Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna  
III. Gab. Assessorato Programmazione  
Prot. Uscita del 23/01/2017  
nr. 0000194  
Classifica I.G.4  
03-00-00

Cagliari,  
> Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
della Regione Autonoma della Sardegna

Oggetto: INTERROGAZIONE TEDDE - PITTALIS - CHERCHI Oscar - FASOLINO - RANDAZZO - TOCCO - ZEDDA Alessandra, con richiesta di risposta scritta, circa l'estensione ai Confidi che non hanno sede in Sardegna, ma che s'impegnano ad istituirli nel termine di 60 giorni dall'assegnazione dei contributi erogati ai sensi della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, della possibilità di partecipare al bando per l'assegnazione delle risorse del Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi relative al 2015 e al 2016, con palese la violazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2015. N.965/A del 11 Gennaio 2017.  
**TRASMISSIONE ELEMENTI DI RISPOSTA SCRITTA**

In riferimento alla Vostra richiesta sull'interrogazione in oggetto a firma dei consiglieri Tedde, Pittalis, Cherchi Oscar, Fasolino, Randazzo, Tocco, Zedda Alessandra si trasmettono i seguenti elementi di risposta.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**D'ORDINE DELL'ASSESSORE**  
Il Capo di Gabinetto  
Anna Pireddu

Visto  
Segretario Particolare - G. Caruso



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATIONE, ORIENTU, CREDITU E ASSENCU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

La legge regionale n.14 del 2015 (art.1, comma 3) e la deliberazione della Giunta Regionale n.57/10 del 25 novembre 2015 (allegato 1, art.3, comma 3, lettera f) prevedono che il requisito di avere la sede operativa (e non sede legale) in Sardegna sia necessario per poter beneficiare delle risorse stanziare a valere su Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei confidi.

Occorre altresì precisare che nella sopraccitata DGR n.57/10 del 2015, viene fatto esplicito riferimento al fatto che i Consorzi di Garanzia Fidi rappresentano un "veicolo" per agevolare l'accesso al credito alle imprese, e che assumono la veste di meri intermediari per la realizzazione di operazioni a favore dei soggetti destinatari finali del Fondo Unico ossia le piccole e medie imprese (PMI) e i liberi professionisti operanti in Sardegna. Questo significa che i destinatari finali dei contributi pubblici a valere sul Fondo Unico sono le imprese e i liberi professionisti sardi e infatti, il medesimo contributo è vincolato ad esclusivo utilizzo a favore delle sole imprese regionali coerentemente con le finalità principali del processo di riordino del sistema dei consorzi fidi. Inoltre, sempre in occasione della delibera 57/10, la Giunta Regionale ha provveduto ad eliminare il requisito di ammissibilità dei Confidi che riguarda il rilascio di almeno il 75% delle stock di garanzie in favore di imprese con sede operativa nella Regione Sardegna, in quanto, a seguito di opportuni approfondimenti legati in materia di aiuti di stato e della libera concorrenza, tale requisito presentava elementi di illegittimità, sotto il profilo della discriminazione territoriale dei confidi.

In attuazione di quanto prescritto dal legislatore, negli avvisi pubblici per l'assegnazione delle risorse del Fondo Unico per gli anni 2015 e 2016, si è mantenuto il requisito di avere la sede operativa in Sardegna. Il fatto che negli avvisi si sia introdotta la possibilità di aprire la sede operativa entro il termine dei 60 gg dall'assegnazione delle risorse non va in nessun modo contro il requisito presente nella legge e nella delibera della Giunta Regionale. Infatti, occorre precisare che l'assegnazione delle risorse, da un punto di vista contabile, si riferisce all'impegno delle medesime, conseguentemente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti ammissibili a beneficiare del contributo. L'erogazione, ovvero il pagamento vero e proprio delle somme di competenza precedentemente assegnate, è vincolato proprio all'apertura della sede. In sostanza, nessun contributo viene erogato ai confidi, se questo non dimostra con atti formali di avere una sede operativa sul territorio regionale.

Preliminarmente, rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, si ritiene opportuno precisare che il Confido Toscano citato nell'interrogazione ha già una sede operativa in Sardegna (dal 1 luglio 2015), come dichiarato con la domanda di accesso al Fondo unico e come opportunamente verificato dal responsabile del procedimento mediante formale visura camerale in data 23 dicembre 2016, prima della pubblicazione della graduatoria.

Per completezza di informazione, si evidenzia, inoltre, che con determinazione dirigenziale del 10.01.2017 è stato disposto l'annullamento della graduatoria e la rinnovazione della stessa a causa di un errore nell'utilizzo dei dati concernenti lo stock di garanzie, pertanto gli importi dei contributi saranno rideterminati.

Tutto ciò premesso, in riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione N.955/A del 11 Gennaio 2017, si rappresenta quanto segue:

- 1) l'introduzione del termine dei 60 gg non viola la previsione di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n.14 del 2015 e all'art. 3, comma 3, lettera f, dell'allegato alla DGR n. 57/10 del 25 novembre 2015. Bensì, l'introduzione di tale termine si rende necessaria per non incorrere in profili di illegittimità riferiti al tema della discriminazione territoriale di un soggetto che beneficia di risorse pubbliche. Qualunque riferimento territoriale posto come condizione di ammissibilità pone infatti dei dubbi sotto il profilo comunitario alla luce dei principi delle libertà di stabilimento (art. 54 TFUE) e di servizi (art.56 TFUE), nonchè in ambito nazionale



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, DE ANTZU, CREDITU E ASSUNTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BRANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

alla luce dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e non discriminazione (art.97 Cost.), nonché di quelli della libera concorrenza sanciti dall'art. 1 D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012). Se da un lato la giurisprudenza attinente rinvenuta in materia (TAR Toscana sez. II n.237/13, Tar Lombardia sez. Brescia (II) nn.1265 e 1742/11) ritiene assolutamente giustificato il fatto che i fondi messi a disposizione di una amministrazione regionale siano utilizzati a beneficio di imprese aventi sede nel territorio regionale, a diversa conclusione giunge la medesima giurisprudenza (alla quale si aggiungono anche Tar Lombardia sez. I n. 788/12 e Tar Toscana sez. II n.214/13) in relazione alla previsione di un vincolo territoriale a favore dei Confidi scelti quali intermediari della misura di intervento. Ciò in quanto, da un lato, tale misura appare restrittiva della concorrenza tra i Confidi che, di fatto, svolgono un appalto di servizi per conto di un soggetto pubblico e non possono essere limitati su base territoriale e, dall'altro lato, perchè la previsione di un vincolo territoriale dei Confidi-veicolo può perfino condurre allo sviamento del fine primario dell'intervento pubblico (l'accesso al credito delle imprese sarde), giacchè potrebbero esserci imprese sarde iscritte a Confidi non aventi sede operativa in Sardegna che si vedrebbero impossibilitate ad usufruire della misura se non iscrivendosi ad un Confidi locale (che dunque verrebbe indebitamente avvantaggiato in favore di quelli operanti su altri territori).

Preso atto dei profili di illegittimità riferiti alla discriminazione territoriale dei confidi, pur mantenendo quanto alla previsione di cui all'art. 3 co. 3 lett. f dell'allegato alla DGR 57/10 del 25 novembre 2015, coerente con la legge regionale n.14 del 2015, in sede di provvedimento amministrativo si è ritenuto che concedere l'apertura di una sede operativa in Sardegna entro i 60 gg. vincolando l'effettiva erogazione delle risorse alla verifica formale dell'avvenuta localizzazione, potesse ottemperare con formula piena alle disposizioni vigenti in materia di libera concorrenza.

- 2) Non sono previste delle premialità per i confidi che hanno già sede in Sardegna, in quanto tale requisito deve essere rispettato nelle modalità sopra esposte. E' invece stata adottata la procedura secondo cui il contributo viene assegnato ed erogato sulla base dell'operatività del Confidi all'interno del territorio regionale con riferimento allo stock di garanzie.